



STRUTTURA PROPONENTE	<i>Direzione:</i> CULTURA E POLITICHE GIOVANILI <i>Area:</i> ARTI FIGURATIVE, CINEMA, AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALITÀ		
Prot. n. _____ del _____ OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Proposta di Legge concernente "Riordino delle norme in materia di cinema e audiovisivo. abrogazione della legge regionale 13 aprile 2012, n. 2 (Interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo) e successive modifiche e di altre norme in materia".			
_____ (BARTOLINI FABIO) _____ (BARTOLINI FABIO) _____ (C. CRISARI) _____ (M. CIPRIANI) _____ L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE			
ASSESSORATO PROPONENTE	PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE _____ (Zingaretti Nicola) IL PRESIDENTE		
DI CONCERTO	_____ IL DIRETTORE		
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE <input type="checkbox"/>			
COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/>		VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: <input type="checkbox"/> IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio _____	
SEGRETERIA DELLA GIUNTA		Data di ricezione <u>08/07/2019 - prot. 502</u>	
ISTRUTTORIA: _____ _____ _____ _____			
_____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		_____ IL DIRIGENTE COMPETENTE	

Oggetto: Proposta di Legge concernente “Riordino delle norme in materia di cinema e audiovisivo. abrogazione della legge regionale 13 aprile 2012, n. 2 (Interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo) e successive modifiche e di altre norme in materia”.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V, parte seconda, della Costituzione;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e relativi principi applicativi, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche;

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”;

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, concernente: “Legge di stabilità regionale 2019”;

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 861, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 862, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2019, n. 16, concernente “Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021, ai sensi dell'articolo 28, comma 6, del regolamento regionale 9 novembre 2017. Aggiornamento del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 febbraio 2019, n. 64, concernente: Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 28

dicembre 2018, n. 14 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26”;

VISTA la legge regionale 2/2012 recante “Interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo” e le ulteriori disposizioni in materia del settore cineaudiovisivo;

RITENUTO necessario procedere al riordino della disciplina in materia di cinema e audiovisivo;

VISTA la proposta di legge regionale allegata alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale, composta di n. 17 articoli e di una relazione illustrativa, concernente “Riordino delle norme in materia di cinema e audiovisivo. abrogazione della legge regionale 13 aprile 2012, n. 2 (Interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo) e successive modifiche e di altre norme in materia”;

CONSIDERATO che l'Ufficio legislativo ha effettuato, ai sensi dell'art. 65, comma 5 bis del Regolamento regionale 10 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche, il coordinamento formale e sostanziale del testo di proposta di legge regionale in oggetto, trasmesso con nota n. 529934 del 8 luglio 2019;

CONSIDERATO che agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede, per gli anni 2019 e 2020, mediante le risorse iscritte nel bilancio regionale 2019-2021 relative a leggi e norme concernenti gli interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo, come più dettagliatamente specificato nell'articolo 14 (*Norma finanziaria*) della proposta di legge stessa e nella relazione tecnico finanziaria allegata alla presente deliberazione;

DELIBERA

In conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate:

di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio regionale l'allegata proposta di legge regionale composta da n. 17 articoli e da una relazione illustrativa concernente “Riordino delle norme in materia di cinema e audiovisivo. abrogazione della legge regionale 13 aprile 2012, n. 2 (interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo) e successive modifiche e di altre norme in materia”, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, unitamente all'allegata relazione tecnico finanziaria.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito www.regione.lazio.it

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE RECANTE:

“RIORDINO DELLE NORME IN MATERIA DI CINEMA E AUDIOVISIVO. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 13 APRILE 2012, N. 2 (INTERVENTI REGIONALI PER LO SVILUPPO DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO) E SUCCESSIVE MODIFICHE E DI ALTRE LEGGI REGIONALI IN MATERIA”

Copia

Art. 1
(Principi e Oggetto)

1. La Regione riconosce e promuove le attività cinematografiche e audiovisive, quali forme di libera manifestazione del pensiero e di espressione artistica in grado di contribuire alla valorizzazione e allo sviluppo culturale, economico e sociale del territorio, in armonia con i principi stabiliti in materia dalle norme internazionali ed europee, dagli articoli 9, 21 e 33 della Costituzione, nonché dagli articoli 7, 8 e 9 dello Statuto.
2. La presente legge, nell'ambito delle attribuzioni normative ed amministrative di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione e nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nella legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo), disciplina il concorso della Regione alla promozione e alla valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive, alla valorizzazione delle sale ed arene cinematografiche, allo sviluppo dell'industria cinematografica e audiovisiva, per la promozione culturale, economica e sociale del territorio.
3. La presente legge detta, infine, disposizioni in merito all'allocazione delle funzioni amministrative in materia di cinema ed audiovisivo.

Art. 2
(Obiettivi)

1. In armonia con i principi descritti all'articolo 1, comma 1, la Regione persegue, in particolare, i seguenti obiettivi di promozione e sostegno:

- a) dello sviluppo dell'attività cinematografica e audiovisiva, di produzione, post-produzione, distribuzione, promozione ed esercizio, in relazione alle esigenze dei cittadini, al mercato e allo sviluppo del territorio;
- b) dello sviluppo, anche in ambito nazionale e internazionale, dell'imprenditoria del settore;
- c) dell'occupazione nel settore, in particolare quella giovanile, la qualità del lavoro, la formazione e qualificazione professionale, nonché l'integrazione tra formazione e lavoro;
- d) della presenza razionale, diversificata, equilibrata e diffusa delle attività di esercizio cinematografico sul territorio, salvaguardandone la presenza anche nei centri storici, nelle zone periferiche, nelle zone classificate montane, nonché nei comuni minori e in quelli particolarmente svantaggiati;
- e) della realizzazione, della programmazione e della circuitazione di opere cinematografiche di qualità, di particolare interesse culturale e sociale, di opere prime o seconde e di film difficili, nonché di opere di interesse regionale;
- f) della realizzazione di progetti di promozione del cinema e dell'audiovisivo realizzati senza finalità di lucro, proposti da associazioni culturali, fondazioni, istituzioni, enti del terzo settore che operano nel settore del cinema, dell'audiovisivo e dell'editoria, cineteche o mediateche.
- g) della realizzazione di iniziative dirette ad attrarre nel territorio regionale produzioni cinematografiche e audiovisive, nazionali ed estere;
- h) del cineturismo;
- i) della formazione, qualificazione, aggiornamento e riqualificazione professionale degli addetti al sistema cinematografico e audiovisivo regionale, con particolare riguardo allo sviluppo delle nuove tecnologie e al ricambio generazionale nei mestieri tradizionali del settore;
- l) di una diversificata e qualificata offerta di opere cinematografiche e audiovisive, incluse quelle di ricerca e sperimentazione di nuovi linguaggi espressivi;
- m) della realizzazione di interventi finalizzati alla sottotitolatura o sovrascrittura ed altre forme di fruibilità delle opere cinematografiche e audiovisive offerte dalla tecnologia per il superamento delle barriere sensoriali;
- n) della ricerca, raccolta, catalogazione, conservazione, valorizzazione e utilizzo della produzione e documentazione cinematografica e audiovisiva realizzata nel territorio regionale;

- o) del monitoraggio sullo sviluppo e sull'evoluzione del settore cinematografico e audiovisivo regionale;
- p) della diffusione del cinema di qualità, della cultura cinematografica ed audiovisiva e della formazione del pubblico, in particolare tra i giovani e gli studenti di scuole di ogni ordine e grado, anche in collaborazione con le associazioni, le università, i centri di ricerca e di formazione presenti nel Lazio e le imprese interessate;
- q) del contrasto al fenomeno della pirateria audiovisiva e informatica e la salvaguardia del diritto d'autore;
- r) dell'impiego di tecnologie innovative per la produzione, post produzione e fruizione di opere cinematografiche e audiovisive;
- s) della valorizzazione delle sale cinematografiche e d'essai dichiarate di particolare interesse culturale;
- t) dell'utilizzo multidisciplinare delle sale cinematografiche per nuove finalità di sviluppo e integrazione sociale e culturale territoriale;
- u) dell'abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali e del miglioramento delle condizioni di sicurezza delle sale cinematografiche;
- v) della dotazione da parte delle sale cinematografiche di ausili audiovisivi o interpreti LIS o altri strumenti idonei a consentire l'accesso e la fruizione anche da parte di persone con limitazioni delle capacità sensoriali;
- z) dello sviluppo e dell'impiego, nelle riprese cinematografiche, dei teatri di posa;
- aa) del restauro e digitalizzazione di opere cinematografiche e audiovisive su pellicola o altri supporti non digitali, dichiarate di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) o comunque di particolare rilevanza culturale per il territorio regionale in quanto idonee a valorizzarne il patrimonio artistico, storico e identitario.

Art. 3
(Definizioni)

1. Nell'ambito delle definizioni di cui all'articolo 2 della legge n. 220/2016 e successive modifiche, ai fini della presente legge si intende per:

a) «opera audiovisiva»: la registrazione di immagini in movimento, anche non accompagnate da suoni, realizzata su qualsiasi supporto e mediante qualsiasi tecnica, anche di animazione, con contenuto narrativo, documentaristico o videoludico, purché opera dell'ingegno e tutelata dalla normativa vigente in materia di diritto d'autore e destinata al pubblico dal titolare dei diritti di utilizzazione;

b) «film» ovvero «opera cinematografica»: l'opera audiovisiva destinata prioritariamente al pubblico per la visione nelle sale cinematografiche; i parametri e i requisiti per definire tale destinazione sono stabiliti con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di seguito denominato «Ministro», da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

c) «film d'essai» ovvero «film di ricerca e sperimentazione»: i film di qualità, aventi particolari requisiti culturali ed artistici idonei a favorire la conoscenza e la diffusione di realtà cinematografiche meno conosciute, nazionali ed internazionali, ovvero connotati da forme e tecniche di espressione sperimentali e linguaggi innovativi, secondo quanto stabilito con i decreti di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge 220/2016;

d) «documentario»: l'opera audiovisiva, la cui enfasi creativa è posta prioritariamente su avvenimenti, luoghi o attività reali, anche mediante immagini di repertorio, ed in cui gli eventuali elementi inventivi o fantastici sono strumentali alla rappresentazione e documentazione di situazioni e fatti, realizzate nelle forme e nei modi definiti con i decreti di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge 220/2016;

e) «opera prima»: il film realizzato da un regista esordiente che non abbia mai diretto, né singolarmente né unitamente ad altro regista, alcun lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale cinematografiche;

f) «opera seconda»: il film realizzato da un regista che abbia diretto, singolarmente o unitamente ad altro regista, al massimo un solo lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale cinematografiche;

g) «opera di animazione»: l'opera costituita da immagini realizzate graficamente ovvero animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto;

h) «opera audiovisiva di nazionalità italiana»: l'opera audiovisiva che abbia i requisiti previsti per il riconoscimento della nazionalità italiana di cui all'articolo 5 della legge n. 220/2016;

- i) «opera audiovisiva di produzione internazionale»: l'opera audiovisiva originata da una impresa di produzione cinematografica o audiovisiva italiana e realizzata in collaborazione con imprese audiovisive europee ovvero non europee e avente gli ulteriori requisiti stabiliti nel decreto previsto dall'articolo 5, comma 22 della legge n. 220/2016;
- l) «sala cinematografica»: qualunque spazio, al chiuso o all'aperto, adibito a pubblico spettacolo cinematografico;
- m) «sala d'essai»: la sala cinematografica che programma complessivamente una percentuale annua maggioritaria di film d'essai, variabile sulla base del numero di abitanti del comune e degli schermi in attività. Con decreto del Ministro sono stabiliti i criteri per la programmazione qualificata delle sale d'essai;
- n) «impresa cinematografica o audiovisiva»: l'impresa che operi nel settore della produzione cinematografica o audiovisiva, della distribuzione cinematografica o audiovisiva in Italia o all'estero, della produzione esecutiva cinematografica o audiovisiva, della post-produzione cinematografica o audiovisiva, dell'editoria audiovisiva, dell'esercizio cinematografico;
- o) «impresa cinematografica o audiovisiva italiana»: l'impresa cinematografica o audiovisiva, come definita alla lettera n), che abbia sede legale e domicilio fiscale in Italia o sia soggetta a tassazione in Italia; ad essa è equiparata, a condizioni di reciprocità, l'impresa con sede e nazionalità di un altro Paese membro dell'Unione europea, che abbia una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che ivi svolga prevalentemente la propria attività e che sia soggetta a tassazione in Italia;
- p) «impresa cinematografica o audiovisiva non europea»: l'impresa cinematografica o audiovisiva come definita alla lettera n) che, indipendentemente dal luogo in cui ha sede legale e domicilio fiscale, sia collegata a, o controllata da, un'impresa con sede legale in un Paese non facente parte dell'Unione europea;
- q) «impresa di produzione o distribuzione cinematografica o audiovisiva indipendente»: l'impresa di produzione o distribuzione cinematografica o audiovisiva che ha i requisiti previsti all'articolo 2, comma 1, lettera p), del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modifiche, e relativi decreti di attuazione;
- r) «emittente televisiva nazionale»: un fornitore di servizi di media audiovisivi lineari, su frequenze terrestri o via satellite, anche ad accesso condizionato, ed avente ambito nazionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere l) e u), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005;
- s) «fornitore di servizi di media audiovisivi su altri mezzi»: un fornitore di servizi di media audiovisivi, lineari o non lineari, su mezzi di comunicazione elettronica diversi da quelli di cui alla lettera r), ai sensi del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005;

t) «fornitori di servizi di hosting»: i prestatori dei servizi della società dell'informazione consistenti nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio come definiti dall'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70;

u) «cineteca»: un soggetto con personalità giuridica, sede legale e domicilio fiscale in Italia, caratterizzato dallo svolgere, secondo gli standard internazionali di riferimento del settore, attività di acquisizione, conservazione, catalogazione, restauro, studio, ricerca, fruizione e valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo;

v) «Film Commission»: l'istituzione, riconosciuta da ciascuna regione o provincia autonoma, che persegue finalità di pubblico interesse nel comparto dell'industria del cinema e dell'audiovisivo e fornisce supporto e assistenza alle produzioni cinematografiche e audiovisive nazionali e internazionali e, a titolo gratuito, alle amministrazioni competenti nel settore del cinema e dell'audio-visivo nel territorio di riferimento.

2. Si intende, inoltre, per:

a) «attività cinematografiche e audiovisive»: le attività di produzione, distribuzione, esportazione, promozione, esercizio cinematografico, conservazione, studio e diffusione delle immagini in movimento su qualunque supporto e di ogni formato;

b) «esercizio cinematografico»: l'attività d'impresa diretta alla proiezione cinematografica sul grande schermo nelle sale, multisale, multiplex o arene, nonché in spazi chiusi o aperti attraverso l'impiego di mezzi e apparecchiature mobili;

c) «proiezione cinematografica ambulante»: la proiezione realizzata in spazi chiusi o aperti attraverso l'impiego di mezzi e apparecchiature mobili;

d) «cineturismo»: l'attività turistica collegata alla visita dei siti ove sono avvenute riprese di film o altre opere audiovisive;

e) «opera di rilevante utilità sociale»: il film o l'opera audiovisiva il cui contenuto contribuisca a diffondere valori educativi di solidarietà, equità e giustizia sociale;

f) «opera a basso impatto ambientale»: il film o l'opera che, nel rispetto della cultura di eco sostenibilità ambientale, applichi a tutti i processi della filiera il controllo dei consumi energetici, la razionalizzazione dei rifiuti e dei materiali di consumo sul trasporto delle persone e delle merci, la riduzione nell'utilizzo di materiali chimici e inquinanti, l'adozione di modelli distributivi a basso impatto ambientale, la compensazione con attività alternative a favore dell'ambiente;

g) «fiction televisiva»: il macrogenere televisivo che comprende sottogeneri più circoscritti quali la lunga serie, il tv movie, la sitcom, la serie, la mini serie, aventi in comune la caratteristica di essere basati sull'invenzione narrativa. La «fiction televisiva», relativamente al sistema degli interventi di cui alla presente legge, è equiparata ad un'opera audiovisiva;

h) «opera cinematografica a basso costo»: il film realizzato con un budget non superiore a 800 mila euro;

- i) «opera a base di archivi»: il film o l'opera audiovisiva realizzata in prevalenza con materiale d'archivio;
- l) «film per ragazzi»: il film o l'opera audiovisiva il cui contenuto contribuisca alla formazione civile, culturale ed etica dei minori;
- m) «opera prima e seconda della casa di produzione»: il film di lungometraggio la cui produzione è realizzata da una casa di produzione che abbia realizzato al massimo due opere dalla sua costituzione;
- n) «opera di ricerca e sperimentazione di nuovi linguaggi multimediali e interattivi, inclusi i cross mediali ed i multiplatforma»: il film o l'opera audiovisiva che implica la ricerca e la sperimentazione di linguaggi che postulano la compresenza ed eventuale integrazione di diversi formati e mezzi di comunicazione in uno stesso supporto ovvero la possibilità per l'utente di costruirne il contenuto attraverso la scelta di una rete di racconti collegati;
- o) «film difficile»: le opere di lungometraggio prime e seconde, i film a contenuto documentaristico, i cortometraggi e i film culturali, con gravi difficoltà di accesso al finanziamento e a un vasto pubblico secondo la normativa vigente in materia;
- p) «opera cinematografica o audiovisiva di animazione»: il film o l'opera audiovisiva realizzati con immagini grafiche ed animate che possono essere diffusi con qualunque mezzo;
- q) «opera di interesse regionale»: l'opera cinematografica o audiovisiva prodotta, totalmente o in misura superiore al cinquanta per cento, nella Regione e comunque funzionale alla valorizzazione dell'immagine e del territorio della Regione stessa;
- r) «cinema-teatro»: la sala cinematografica destinata anche alle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere da effettuare mediante la costruzione di una struttura caratterizzata dalla scena e comprendente allestimenti scenici fissi e mobili con relativi meccanismi e attrezzature;
- s) «multisala»: l'insieme di più sale cinematografiche accorpate, sotto il profilo strutturale, in uno stesso immobile e tra loro comunicanti secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 11;
- t) «multiplex»: l'insieme di più sale cinematografiche accorpate, sotto il profilo strutturale, in uno stesso immobile e tra loro comunicanti secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 11;
- u) «arena»: il cinema all'aperto, funzionante esclusivamente nel periodo stagionale, allestito su un'area delimitata ed appositamente attrezzata per le proiezioni cinematografiche;
- v) «cine-circolo» e «cine-studio»: uno spazio destinato a proiezioni per una utenza di carattere associativo, conforme alle normative per la sicurezza;
- z) «mediateca»: uno spazio attrezzato per la raccolta e la fruizione dell'archivio cinematografico e audiovisivo e per la produzione audiovisiva digitale, in cui si trovano fonti, strumenti, prodotti ed

ogni altra documentazione legata al fenomeno dei mass-media e all'ambito dell'editoria elettronica e multimediale;

aa) «location»: il luogo utilizzato per le riprese, in ambienti sia interni che esterni;

bb) «teatro di posa»: il luogo utilizzato per le riprese in ambienti interni, predisposto e destinato alla messa in scena e alle riprese di un'opera cinematografica o audiovisiva, conforme alle normative per la sicurezza;

cc) «piccolo esercizio cinematografico»: le monosale e le multisale indipendenti dai grandi circuiti cinematografici.

3. Le definizioni di cui al presente articolo, ove necessario, possono trovare ulteriori specificazioni tecniche nei decreti attuativi della legge n. 220/2016 e negli avvisi pubblici di cui all'articolo 2 comma 1 lettera b), tenuto anche conto della evoluzione tecnologica del settore.

Copia

Art. 4
(Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita le seguenti funzioni:

- a) partecipa alla definizione e attuazione dei programmi nazionali e comunitari;
- b) approva il documento programmatico triennale e il programma operativo annuale di cui agli articoli 9 e 10;
- c) stabilisce, con riferimento alle sale ed alle arene cinematografiche, i requisiti tecnici minimi necessari per il rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 11;
- d) promuove, attiva e sostiene, anche in collaborazione con gli enti indicati all'articolo 8, le società strumentali regionali, gli enti pubblici statali, regionali o locali e gli altri enti privati partecipati, interventi diretti al perseguimento degli obiettivi descritti all'articolo 2;
- e) istituisce o gestisce, senza nuovi oneri a carico del bilancio regionale, anche tramite mediateche e cineteche, servizi non commerciali dedicati alla conservazione, catalogazione, digitalizzazione e diffusione del patrimonio filmico e audiovisivo di interesse regionale
- f) esprime il parere di competenza ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 11.

C O P I A

Art. 5

(Funzioni della Città metropolitana di Roma capitale e delle province)

1. La Città metropolitana di Roma capitale, ai sensi dell'articolo 7, comma 7, della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 (Legge di stabilità regionale 2016) e successive modifiche, esercita le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di attività culturali inerenti il settore del cinema e dell'audiovisivo necessarie per la promozione e lo sviluppo economico e sociale dell'ambito metropolitano, nonché le funzioni di cui all'articolo 1, comma 44, lettere c) ed f), della legge 7 aprile 2014, n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", relative:

a) alla strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi culturali pubblici e alla organizzazione dei servizi culturali pubblici inerenti il settore del cinema e dell'audiovisivo di ambito metropolitano, per i quali, d'intesa con i comuni interessati, la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;

b) alla promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione concernenti le attività culturali inerenti il settore del cinema e dell'audiovisivo in ambito metropolitano.

2. Ai sensi dell'articolo 1, commi 44 e 85, lettera d), della legge regionale 56/2014, le province e la Città metropolitana di Roma capitale esercitano le funzioni di raccolta e di elaborazione dati, nonché di assistenza tecnico amministrativa agli enti locali, anche su richiesta della Regione, inerenti il settore del cinema e dell'audiovisivo.

3. Dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Art. 6

(Funzioni di Roma capitale e dei comuni)

1. Ferme restando le funzioni amministrative conferite a Roma capitale ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), e successivi decreti attuativi, in materia di concorso alla valorizzazione dei beni storici e artistici presenti nel territorio di competenza, Roma capitale e i comuni, nel rispetto degli indirizzi programmatici regionali:

a) provvedono all'istituzione e alla gestione di servizi culturali e scientifici comunali dedicati al settore del cinema e dell'audiovisivo, per i quali adottano i relativi regolamenti e piani di intervento;

b) promuovono la realizzazione di attività di ricerca, sperimentazione, esposizione, documentazione e divulgazione, di interesse comunale, nel campo del patrimonio culturale cinematografico e audiovisivo;

c) effettuano la rilevazione dei dati statistici ed informativi relativi ai servizi culturali operanti nel settore dell'audiovisivo, alle strutture e all'utenza;

d) intervengono, nell'ambito delle risorse disponibili nei propri bilanci e nel rispetto degli indirizzi programmatici regionali, per concorrere alla realizzazione delle finalità e degli obiettivi previsti nella presente legge, con particolare riguardo alla promozione e diffusione del patrimonio cinematografico e audiovisivo di interesse locale tra i giovani e gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado;

f) rilasciano l'autorizzazione unica di cui all'articolo 11 per le sale ed arene cinematografiche.

2. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Art. 7

(Fondazione Film Commission e Fondazione Cinema per Roma)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 4, commi 3 e 4 della legge n. 220/2016 e del decreto ministeriale 25 gennaio 2018 (Disposizioni applicative in materia di Film Commission e indirizzi e parametri generali per la gestione di fondi di sostegno economico al settore audiovisivo), favorisce la promozione del territorio sostenendo lo sviluppo economico, culturale e linguistico dell'industria cinematografica e audiovisiva attraverso il riconoscimento e la partecipazione alla "Fondazione Film Commission di Roma e del Lazio", di seguito denominata Film Commission.

2. Ai sensi del comma 1, Film Commission persegue finalità di pubblico interesse nel comparto dell'industria del cinema e dell'audiovisivo e ha quale finalità statutaria il supporto e l'assistenza, sul territorio regionale, alle produzioni cinematografiche e audiovisive nazionali e internazionali e, a titolo gratuito, alle amministrazioni competenti nel settore del cinema e dell'audiovisivo. Per il perseguimento delle citate finalità Film Commission svolge, in particolare, le seguenti attività:

- a) sostegno allo sviluppo dell'industria cinematografica e audiovisiva nel territorio di competenza;
- b) assistenza amministrativa e logistica alle imprese audiovisive che intendono operare sul territorio regionale;
- c) sostegno alla realizzazione sul territorio regionale di iniziative cinematografiche e audiovisive;
- d) sostegno alla formazione artistica, tecnica e organizzativa di operatori residenti sul territorio;
- e) sostegno alle iniziative di potenziamento delle competenze nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, nonché di alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e di diffusione delle immagini, in raccordo con i Ministeri competenti;
- f) promozione di attività dirette a rafforzare l'attrattività territoriale per lo sviluppo di iniziative e attività nel campo del cinema e dell'audiovisivo;
- g) collaborazione con la Regione nell'ambito delle iniziative promosse al fine di concorrere alla promozione e alla valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive;
- h) collaborazione con la Regione nell'ambito di iniziative di valorizzazione e promozione del patrimonio artistico cinematografico e audiovisivo, attraverso progetti di catalogazione, digitalizzazione e conservazione, anche a fini educativi e culturali, del patrimonio filmico e audiovisivo, anche tramite mediateche e cineteche;
- i) assistenza alla Regione nell'ambito delle iniziative promosse da tali enti al fine di sostenere l'imprenditoria cinematografica e audiovisiva, anche attraverso convenzioni con il sistema bancario, per favorire l'accesso al credito a tasso agevolato;
- l) promozione del territorio regionale e valorizzazione dell'identità culturale e linguistica attraverso il cinema e l'audiovisivo.

- m) realizzare mirate operazioni di marketing e strategie di comunicazione e di promozione riguardanti tutto il territorio regionale come set cinematografico;
- n) promuovere attività di coordinamento con le altre film commission italiane e straniere, anche per favorire coproduzioni internazionali incentivando quelle minoritarie;
- o) partecipare a festival di cinema e a manifestazioni specializzate nazionali ed internazionali e valorizzare le diversità culturali espresse dal territorio;
- p) realizzare database informativi su location per le riprese, sui servizi, sui regolamenti, sui referenti locali, con inserimento in rete dei dati e pubblicazione di guide alla produzione;
- q) fornire assistenza e consulenza alle società di produzione, anche preventivamente rispetto alle riprese, per la ricerca e la selezione di possibili location, nonché collaborare con le amministrazioni comunali e con le competenti soprintendenze per la definizione di tutti gli aspetti correlati all'utilizzo del suolo e del patrimonio storico, architettonico, archeologico e paesistico ai fini delle produzioni cinematografiche e audiovisive;
- r) instaurare, con le associazioni di categoria dei tecnici, dell'ospitalità e dei trasporti, forme di collaborazione atte ad agevolare l'attività delle società di produzione;

s) elaborare iniziative di formazione per operatori locali al fine di migliorare i servizi sul territorio;

t) collaborare e fornire assistenza alla Regione nello svolgimento delle funzioni previste all'articolo 3. La partecipazione della Regione alla Film Commission è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

a) che il consiglio di amministrazione sia composto nel rispetto dell'articolo 22, comma 5 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione) da rappresentanti dei soci in ragione diretta delle quote conferite;

b) che siano definite le modalità di partecipazione dei soci ordinari, a garanzia dei fini pubblici perseguiti dalla Fondazione e con esplicita esclusione di soggetti che siano o pervengano in situazione di conflitto di interesse con gli scopi della Fondazione.

4. La Regione, al fine di promuovere e favorire lo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo nel territorio regionale, partecipa, nel rispetto delle modalità previste dal codice civile ed ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto, alla "Fondazione Cinema per Roma", di seguito denominata Fondazione Cinema.

5. La partecipazione della Regione alla Fondazione Cinema è subordinata alla condizione che:

a) l'atto costitutivo e lo statuto della fondazione, oltre a richiamare espressamente le finalità di cui al comma 4, prevedano:

1) la realizzazione e la promozione della Festa del Cinema di Roma;

2) la promozione del settore cinematografico in sintonia con i bisogni e le istanze di sviluppo culturale, sociale ed economico dell'area metropolitana di Roma, del Lazio e dell'intero paese;

3) la creazione di una vasta ed eterogenea cultura cinematografica, nonché la promozione della ricerca nel settore e l'incentivazione, anche mediante la realizzazione di eventi specifici, di nuove forme artistiche che accedono con difficoltà alla distribuzione.

b) la fondazione consegua il riconoscimento della personalità giuridica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto) nonché, in quanto compatibile, della legge regionale 2 dicembre 1983, n. 73 (Norme di organizzazione per l'esercizio delle funzioni delegate alla Regione in ordine alle persone giuridiche private, ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616).

6. Il Presidente della Regione, ovvero l'assessore regionale competente in materia di cultura da lui delegato, provvede agli adempimenti necessari per la partecipazione della Regione alle Fondazioni di cui al presente articolo ed all'esercizio dei diritti inerenti la partecipazione medesima.

7. Il Presidente della Regione provvede altresì alla nomina dei rappresentanti della Regione negli organi delle Fondazioni ai sensi dell'articolo 41, comma 8 dello Statuto.

Art. 8
(Tipologie di interventi)

1. Per la realizzazione degli obiettivi indicati all'articolo 2 la Regione interviene, anche avvalendosi della collaborazione degli enti indicati all'articolo 8 e di società strumentali regionali, sulla base degli indirizzi stabiliti nel documento e nel piano previsti agli articoli 9 e 19, mediante:

- a) interventi promossi o attuati direttamente dalla Regione;
- b) concessione di sovvenzioni, contributi, agevolazioni, anche fiscali, sussidi e benefici economici o altre utilità, anche in forma di garanzie finanziarie, tramite il ricorso a procedure di evidenza pubblica.

2. Alla realizzazione degli obiettivi indicati all'articolo 2 relativi al sostegno all'esercizio cinematografico concorrono anche i benefici di cui all'articolo 12.

3. Nell'ambito delle procedure di evidenza pubblica adottate per la concessione dei benefici di cui al comma 1, lettera b), rivolti alla produzione di opere cinematografiche o audiovisive, è riconosciuta priorità nel sostegno alla produzione di opere:

- a) di interesse regionale;
- b) per i ragazzi;
- c) prime e seconde;
- d) film difficili;
- e) di ricerca e sperimentazione di nuovi linguaggi multimediali e interattivi, inclusi i cross mediali ed i multiplatforma;
- f) documentaristiche;
- g) di rilevante utilità sociale;
- h) a basso impatto ambientale;
- i) fruibili anche da disabili sensoriali attraverso la sottotitolatura o la sovrascrittura ed altre forme di fruibilità offerte dalla tecnologia;
- l) di animazione;
- m) prodotte da imprese indipendenti;
- n) di produzione internazionale;
- o) prodotte in teatri di posa localizzati nella Regione;
- p) prima e seconda della casa di produzione.

4. L'accesso alle forme di sostegno regionale è subordinato alla insussistenza, in capo al beneficiario, di situazioni ostative, ai sensi delle leggi statali e regionali vigenti, alla concessione di benefici pubblici, ivi incluse le situazioni ostative di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove

disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).

5. Ferme restando le specifiche disposizioni vigenti in materia di fondi strutturali e di investimento europei, gli avvisi pubblici indicati al comma 1, lettera b), per gli interventi indicati al comma 3, subordinano l'erogazione del sostegno anche alla presentazione di apposita dichiarazione, rilasciata da un revisore legale, attestante la spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario in conformità alle disposizioni stabilite dall'avviso ed alle disposizioni, anche di natura fiscale, vigenti in materia.

Copia

Art. 9

(Documento programmatico triennale)

1. La Giunta regionale, in coerenza con il documento strategico di programmazione (DSP) e con il Documento di economia e finanza regionale (DEFER) di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento regionale 9 Novembre 2017 n. 26 (Regolamento di contabilità regionale), approva con propria deliberazione, sentite le associazioni rappresentative degli enti locali a la commissione consiliare permanente competente in materia di cultura, che provvede alla preventiva audizione dei rappresentanti delle categorie del settore audiovisivo, il documento programmatico triennale, di seguito denominato documento programmatico.

2. Il documento programmatico definisce, in particolare, per il triennio di validità:

- a) gli obiettivi da perseguire nell'ambito del triennio di riferimento ai sensi dell'articolo 2 ed i criteri e le modalità per la verifica del loro perseguimento;
- b) i criteri per l'individuazione, nel piano annuale di cui all'articolo 10, delle iniziative sostenute dalla Regione, ovvero promosse o attuate direttamente dalla Regione ai sensi dell'articolo 8;
- d) la descrizione del quadro finanziario pluriennale e la ripartizione dei finanziamenti per obiettivi e tipologie di intervento;
- e) gli indirizzi in merito ai criteri ed alle modalità di concessione ed erogazione dei contributi o delle altre misure di sostegno.

Art. 10

(Piano annuale degli interventi)

1. La Giunta regionale, in conformità al documento programmatico triennale, sulla base delle disponibilità di bilancio, approva con propria deliberazione, entro il mese di giugno di ogni anno, sentita la commissione consiliare competente, che provvede alla preventiva audizione dei rappresentanti delle categorie del settore audiovisivo, il piano annuale degli interventi relativi alla successiva annualità, con il quale sono definiti:

- a) gli interventi sostenuti, ovvero promossi o attuati direttamente dalla Regione ai sensi dell'articolo 8;
- b) le tipologie di beneficiari;
- c) le priorità e i tempi di realizzazione;
- d) le modalità ed i criteri di concessione ed erogazione delle misure di sostegno;
- d) le risorse strumentali e finanziarie necessarie.

2. Il piano annuale viene aggiornato, ove necessario, sulla base degli stanziamenti annuali effettivamente resi disponibili dopo l'approvazione della legge di bilancio.

Art. 11
(Autorizzazione unica)

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, la realizzazione e la trasformazione di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché la ristrutturazione, la rigenerazione o l'ampliamento di sale e arene esistenti, sono soggetti ad un'autorizzazione unica, rilasciata dal Comune territorialmente competente, ai sensi di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive).
2. L'autorizzazione è rilasciata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di edilizia, urbanistica, igiene e sicurezza, accesso alle persone disabili, tutela dell'ambiente, del territorio, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico.
3. La Giunta regionale, con regolamento regionale di attuazione e integrazione adottato ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b) dello Statuto su proposta dell'Assessore competente in materia di urbanistica ed edilizia di concerto con quello competente in materia di cultura, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore e la commissione consiliare competente, definisce, in armonia con i principi di libertà dell'iniziativa economica privata, i requisiti tecnici minimi delle sale ed arene cinematografiche necessari al rilascio dell'autorizzazione unica.
4. Per le medie e grandi strutture di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge) e successive modifiche, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere espresso dal rappresentante della Regione nell'ambito della conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore commercio) e successive modifiche.

Art. 12

(Procedure di erogazione delle misure di sostegno)

1. Nella determinazione delle misure di sostegno di cui alla presente legge si tiene conto della spesa ritenuta ammissibile, di altre forme dirette e indirette di sostegno economico concesse da altri enti pubblici o privati, dell'eventuale impegno finanziario del soggetto richiedente. Costituisce titolo di preferenza la compartecipazione alla spesa da parte di altri soggetti pubblici o privati.
2. In caso di concessione di contributi o altre agevolazioni per investimenti, il documento programmatico triennale definisce i criteri per la fissazione di specifici vincoli di inalienabilità e di destinazione d'uso dei beni oggetto dell'intervento, nonché le conseguenze, di revoca totale o parziale del beneficio concesso, derivanti dalla violazione dei medesimi vincoli, tenendo in considerazione:
 - a) l'entità del contributo concesso, anche in relazione ai costi complessivi dell'intervento;
 - b) la natura pubblica o privata del soggetto beneficiario;
 - c) le specificità dell'intervento.
3. I vincoli di cui al precedente comma non possono comunque risultare inferiori a 10 anni per gli interventi edilizi e a 3 anni per l'acquisto di attrezzature o altri beni mobili.

Art. 13

(Rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato)

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di quanto disciplinato ai commi 2 e 3.
2. I contributi di cui al comma 1, esentati dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 4, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015.
3. I contributi di cui al comma 1, soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015, oppure quando è giustificato ritenere che i contributi siano stati autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo all'autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.

Art. 14
(Norma finanziaria)

1. Per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 15, agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede:

- a) in riferimento agli interventi diretti al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, relativi alla promozione ed alla valorizzazione della cultura cinematografica ed audiovisiva, mediante le risorse già destinate per la medesima finalità al finanziamento della legge regionale 13 aprile 2012, n. 2 (Interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo), iscritte nel programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", titolo 1 "Spese correnti", pari ad euro 584.365,00 per l'anno 2019 ed euro 850.000,00 per l'anno 2020;
- b) in riferimento agli interventi diretti al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, relativi alla promozione ed al sostegno del restauro e della digitalizzazione di opere cinematografiche e audiovisive su pellicola o altri supporti non digitali, mediante le risorse già destinate per la medesima finalità al finanziamento della l.r. n. 2/2012, iscritte nel programma 02 della missione 05, titolo 1, pari ad euro 150.000,00 per ciascuna annualità 2019 e 2020;
- c) in riferimento agli interventi diretti al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, relativi alla promozione dell'esercizio cinematografico, mediante le risorse già destinate per la medesima finalità al finanziamento della l.r. n. 2/2012, iscritte nel programma 02 della missione 05, titolo 1, pari ad euro 300.000,00 per l'anno 2019 ed euro 150.000,00 per l'anno 2020. Per l'anno 2020, il programma 02 della missione 05, titolo 1, è integrato per ulteriori euro 150.000,00, mediante la corrispondente riduzione, a valere sulla medesima annualità, del fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti";
- d) in riferimento agli interventi diretti al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, relativi alla promozione dell'esercizio cinematografico anche attraverso il superamento delle barriere architettoniche e sensoriali, di potenziamento degli spazi e strumenti destinati all'accoglienza del pubblico, mediante le risorse già destinate per la medesima finalità al finanziamento della legge regionale 14 luglio 2003, n. 18 (Teatro e cinema senza barriere ed in sicurezza), iscritte nel programma 02 della missione 05, titolo 1, pari ad euro 500.000,00 per l'anno 2019. Per l'anno 2020, il programma 02 della missione 05, titolo 1, è integrato per euro 500.000,00, mediante la corrispondente riduzione, a valere sulla medesima annualità, del fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 1;

- e) in riferimento agli interventi di cui all'articolo 7, commi da 1 a 3, relativi alla partecipazione della Regione Lazio alla "Fondazione Film Commission di Roma e del Lazio", mediante le risorse già destinate per la medesima finalità al finanziamento della l.r. n. 2/2012, iscritte nel programma 02 della missione 05, titolo 1, pari ad euro 800.000,00 per l'anno 2019 ed euro 737.000,00 per l'anno 2020. Per l'anno 2020, il programma 02 della missione 05, titolo 1, è integrato per ulteriori euro 63.000,00, mediante la corrispondente riduzione, a valere sulla medesima annualità, del fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 1;
- f) in riferimento agli interventi di cui all'articolo 7, commi da 4 a 6, relativi alla partecipazione della Regione Lazio alla "Fondazione Cinema per Roma", mediante le risorse già destinate per la medesima finalità al finanziamento della legge regionale 19 giugno 2008, n. 8 (Partecipazione della Regione alla Fondazione cinema per Roma), iscritte nel programma 02 della missione 05, titolo 1, pari ad euro 793.000,00 per ciascuna annualità 2019 e 2020;
- g) in riferimento agli interventi di cui all'articolo 8, relativi al sostegno alla produzione di opere cinematografiche e audiovisive, mediante le risorse già destinate per la medesima finalità al finanziamento della l.r. n. 2/2012, iscritte nel programma 02 della missione 05, titolo 2 "Spese in conto capitale", pari ad euro 9.000.000,00 per ciascuna annualità 2019 e 2020.

2. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 1, lettera g), con particolare riguardo a quelli relativi al sostegno alle coproduzioni internazionali, concorrono le risorse dei programmi operativi della programmazione 2014-2020, finanziati dai fondi strutturali europei, di cui all'Asse 3 "Competitività", Azione – POR FESR Lazio 2014-2020, iscritte nel programma 03 "Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali" della missione 05, titolo 2, pari ad euro 16.958.048,38 per l'anno 2019 e ad euro 7.641.115,99 per l'anno 2020.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal documento programmatico triennale 2021-2023 e del piano annuale 2021 di cui agli articoli 9 e 10 della presente legge, si fa fronte a valere sui fondi istituiti nel programma 02 della missione 05, titoli 1 e 2, denominati, rispettivamente, "Fondo per gli interventi in materia di cinema e audiovisivo – parte corrente" e "Fondo per gli interventi in materia di cinema e audiovisivo – parte in conto capitale", al cui stanziamento si provvede ai sensi della legge di stabilità regionale 2020 e nell'ambito del bilancio di regionale 2020-2022, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, in base alle risultanze derivanti dal monitoraggio degli interventi previsti dalla presente legge.

Art. 15

(Norme transitorie e finali)

1. Fino all'approvazione del documento programmatico triennale e del piano annuale di cui agli articoli 9 e 10, sono prorogati il documento programmatico triennale e il programma operativo annuale disciplinati dagli articoli 7 e 8 della legge regionale n. 2/2012, anche ai fini dell'avvio di procedimenti relativi alla concessione di contributi o altre misure di sostegno già previste nei medesimi piani.
2. I procedimenti amministrativi già avviati, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della erogazione di contributi o altre misure di sostegno previste dalla legge regionale n. 2/2012 o dalle norme abrogate con la presente legge restano regolate dalle disposizioni vigenti al momento del loro avvio.
3. Le disposizioni contenute nell'articolo 11 si applicano anche ai procedimenti avviati per il rilascio dell'autorizzazione unica prevista dall'articolo 6 della legge regionale n. 2/2012 e non ancora conclusi all'entrata in vigore della presente legge.
4. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento regionale di attuazione e integrazione di cui all'articolo 11, comma 3, ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica si applicano, quali requisiti tecnici minimi, quelli stabiliti all'articolo 6 del regolamento regionale 17 dicembre 2007, n. 16 (Regolamento regionale di attuazione ed integrazione dell'articolo 60 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006 - art. 11 l.r. 20 novembre 2001, n. 25" e successive modifiche relativo all'autorizzazione all'esercizio cinematografico).
5. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, Film Commission e Fondazione Cinema adeguano, ove necessario, il proprio statuto alle finalità descritte all'articolo 7.

Art. 16

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) legge regionale 14 luglio 2003, n. 18 (Teatro e cinema senza barriere ed in sicurezza) e successive modifiche;
- b) la legge regionale 19 giugno 2008, n. 8 (Partecipazione della Regione alla Fondazione cinema per Roma);
- c) la legge regionale 13 aprile 2012, n. 2 (Interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo) e successive modifiche;
- d) la legge regionale 19 dicembre 2001, n.37 (Istituzione del premio annuale Marcello Mastroianni al cinema italiano).

Copia

Art. 17
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Copia

“Riordino delle norme in materia di cinema e audiovisivo. Abrogazione della legge regionale 13 aprile 2012, n. 2 (Interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo) e successive modifiche e di altre norme in materia”

Il cinema e l’audiovisivo rappresentano un formidabile strumento di crescita tecnologica, di cambiamento e di sviluppo del territorio, delineandosi come importanti risorse strategiche, anche in considerazione del fatto che in questo settore il Lazio, terra di cinema di grande tradizione, è tra le principali realtà produttive nazionali ed internazionali, tanto da rappresentare un polo nazionale nel settore dell’audiovisivo in virtù di alcune peculiarità che le consentono di mantenere un vantaggio competitivo rispetto ad altre aree del Paese.

La legge regionale 13 aprile 2012, n.2 “Interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell’audiovisivo” nasce anche per poter rilanciare uno degli asset strategici della nostra Regione ed offrire gli strumenti giusti per superare la frammentazione degli interventi, unificando gli strumenti operativi e finanziari dedicati a questo comparto.

L’esigenza di apportare modifiche alla Legge regionale sopracitata, è dovuta innanzitutto all’entrata in vigore della Legge 14 novembre 2016, n.220 “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo” che detta i principi fondamentali dell’intervento pubblico a sostegno del cinema e dell’audiovisivo, in quanto attività di rilevante interesse generale che favoriscono la crescita industriale, promuovono il turismo e creano occupazione, anche attraverso lo sviluppo delle professioni del settore, nonché dei conseguenziali regolamenti attuativi.

In particolare, la normativa nazionale e i relativi decreti attuativi introducono definizioni nuove e conseguentemente una disciplina più puntuale delle modalità d’intervento. Tra queste, le più rilevanti che impattano sulle competenze regionali sono: la previsione di interventi straordinari per il rilancio del comparto ivi inclusi quelli relativi al potenziamento del circuito delle sale cinematografiche; la digitalizzazione del patrimonio filmico; le misure dirette a favorire una migliore distribuzione delle opere; la definizione del ruolo e degli ambiti di intervento delle Film Commission regionali.

In precedenza la legge regionale 2/2012 ha subito modifiche rispettivamente con la Legge regionale 15 novembre 2013, n.7 (in particolare è stato abrogato l’articolo riguardante il Centro regionale per il cinema e l’audiovisivo ed è stata prevista la partecipazione della Regione Lazio in qualità di Socio Fondatore promotore nella Fondazione Film Commission di Roma e del Lazio) e con la Legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 con cui si è proceduto ad un primo adeguamento rispetto alla normativa statale di riferimento; attualmente si è sentita l’esigenza di redigere una proposta di legge di settore per disciplinare in modo compiuto ed organico il sistema regionale del cinema e dell’audiovisivo al fine di razionalizzare, semplificare e rendere efficiente l’azione amministrativa della Regione. La proposta anche se non innova in maniera sostanziale la precedente legge procede comunque ad una riscrittura della lettera del testo con finalità di chiarimento e semplificazione.

La nuova proposta di legge, inoltre, abroga altre leggi e disposizioni normative non più utilizzate e obsolete, integrando quanto pertinente e considerato ancora attuale. In particolare la Legge regionale 37/2001 “Istituzione del premio annuale del cinema Italiano”, potrà trovare eventuale sostegno all’interno degli avvisi relativi alla promozione della cultura cinematografica ed audiovisiva.

Di seguito una breve sintesi dell’articolato della proposta di legge:

Principi e Oggetto, Obiettivi, Definizioni (Artt.1-2-3)

Nei primi tre articoli, sopra riportati, si è proceduto a definire i principi di carattere generale, anche in armonia con la normativa nazionale ed europea e gli obiettivi che la Regione persegue nella materia di riferimento nonché ad adeguare le definizioni di cui all’art.2 della legge 220/2016.

Funzioni (Artt. 4-5-6)

In questo ambito sono state chiarite ed aggiornate le funzioni di Regione, Città metropolitana di Roma Capitale e Province, Roma capitale e Comuni, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge Delrio e dalle conseguenti disposizioni di attuazione introdotte con la legge regionale di attuazione n. 17/2015 nonché della legge n.42/2009. Le funzioni svolte dagli enti sopracitati hanno carattere meramente amministrativo e ordinamentale pertanto dalle stesse non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Fondazione Film Commission e Fondazione Cinema per Roma (Art. 7)

Con questo articolo si è ritenuto opportuno, ai fini di una semplificazione ed omogeneità della materia, normare in un unico articolo la partecipazione della Regione Lazio in qualità di Socio Fondatore all'interno delle medesime fondazioni. In particolare per la Fondazione Film Commission di Roma e del Lazio si è data attuazione all'articolo 4, commi 3 e 4 della legge n. 220/2016 e del decreto ministeriale 25 gennaio 2018 (Disposizioni applicative in materia di Film Commission e indirizzi e parametri generali per la gestione di fondi di sostegno economico al settore audiovisivo).

Tipologie di interventi (Art. 8)

Questa norma stabilisce gli interventi che la Regione deve attuare, anche avvalendosi della collaborazione delle Fondazioni di cui è Socio e di società strumentali regionali, che possono consistere in:

- a) interventi promossi o attuati direttamente dalla Regione;
- b) concessione di sovvenzioni, contributi, agevolazioni, anche fiscali, sussidi e benefici economici o altre utilità, anche in forma di garanzie finanziarie, tramite il ricorso a procedure di evidenza pubblica.

Documento programmatico triennale e Piano annuale degli interventi (Artt. 9-10)

Questi due articoli in coerenza con il DSP (Documento strategico di programmazione) e il DEFR (Documento di economia e finanza regionale) approvano rispettivamente il Documento programmatico triennale ed il Piano annuale degli interventi. Il primo definisce gli obiettivi da perseguire nell'ambito del triennio di riferimento ed i criteri e le modalità per la verifica del loro perseguimento, la descrizione del quadro finanziario pluriennale, gli indirizzi in merito ai criteri e alle modalità di concessioni di contributi o altre misure di sostegno. Nel piano annuale sono definiti gli interventi sostenuti o attuati direttamente dalla Regione, le tipologie dei beneficiari, le modalità e i criteri di concessioni di contributi o altre misure di sostegno, nonché le risorse strumentali e finanziarie necessarie per il raggiungimento delle stesse.

Autorizzazione unica (Art. 11)

La norma già modificata con la Legge regionale 7/2018 è stata ulteriormente perfezionata in coerenza con le disposizioni regionali e statali vigenti in materia, con particolare riferimento ai principi di liberalizzazione delle attività economiche e di semplificazione, ripartendo la competenza tra amministrazione regionale e comunale in linea con il principio di sussidiarietà, attraverso l'autorizzazione unica di competenza comunale nell'ambito della quale la Regione interviene tramite parere in conferenza di servizi. Si è ritenuto opportuno inserire tra gli interventi oggetto del procedimento autorizzatorio summenzionato anche gli interventi di rigenerazione urbana relativi a sale ed arene cinematografiche già disciplinati dal punto di vista delle misure premiali urbanistiche dalla L.r. 7/2017.

Procedure di erogazione delle misure di sostegno (Art. 12)

In questo articolo, tra l'altro, è previsto che nella determinazione delle misure di sostegno a favore di eventuali beneficiari, si tenga conto della spesa ritenuta ammissibile, di altre forme dirette e indirette di sostegno economico concesse da altri enti pubblici o privati, dell'eventuale impegno finanziario dello stesso.

Rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato (Art.13)

Nel presente articolo sono indicati i riferimenti legislativi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato applicabili *ratione materiae*.

Norme finanziarie, transitorie e finali, abrogazioni (Art.14-15-16)

Questo ultimo gruppo di articoli normano l'aspetto del quadro finanziario complessivo di settore, la regolamentazione dei procedimenti amministrativi già avviati alla data di entrata in vigore della emananda legge nonché le abrogazioni di leggi e disposizioni normative non più utilizzate e obsolete.

Per una presentazione più puntuale della norma si rimanda all'apposita relazione redatta dalla "Direzione Bilancio, governo societario, demanio e patrimonio" anch'essa allegata alla presente proposta di legge.

Di seguito si riepilogano gli stanziamenti previsti per le due annualità 2019 e 2020 destinati: alla *promozione della cultura cinematografica ed audiovisiva* € 584.365 ed € 850.000; al *sostegno alla digitalizzazione e restauro delle pellicole cinematografiche* € 150.000 ed € 150.000; al *sostegno alla produzione cinematografica ed audiovisiva* € 9.000.000 ed € 9.000.000; al *sostegno all'esercizio cinematografico* € 500.000 ed € 500.000; alla *promozione dell'esercizio cinematografico* € 300.000 ed € 300.000; alla *partecipazione della Regione Lazio alla Fondazione Cinema per Roma* € 793.000 e € 793.000; alla *partecipazione della Regione Lazio alla Fondazione Film Commission di Roma e del Lazio* € 800.000 e € 800.000.

Nell'ambito del POR FESR Lazio 2014-2020, la Regione destina specifiche risorse all'attuazione degli interventi per il sostegno alle coproduzioni internazionali, definendo criteri e modalità di selezione delle operazioni e dei beneficiari.

Nel 2019 sono stati stanziati 10 milioni di euro a copertura di un Avviso suddiviso in due finestre temporali. Inoltre, mediante l'utilizzo di economie sulla prima finestra, al fine di poter finanziare integralmente l'ultima società di produzione utilmente collocata in graduatoria, è stato previsto un incremento di budget pari a € 309.454,97.

Per il 2020 prosegue l'attuazione degli interventi già avviati e si prevede, oltre all'utilizzo di eventuali e ulteriori economie o recuperi, la finalizzazione, nell'ambito delle risorse complessive del POR FESR Lazio 2014-2020, di ulteriori 10 milioni di euro a copertura di nuovi avvisi pubblici per la concessione di contributi finalizzati a proseguire nelle suddette azioni di sostegno.

Nicola Zingaretti

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 35 del regolamento regionale di contabilità)

Proposta di legge regionale recante: “Riordino delle norme in materia di cinema e audiovisivo. Abrogazione della legge regionale 13 aprile 2012, n. 2 (Interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell’audiovisivo) e successive modifiche e di altre norme in materia”.

Ai sensi delle disposizioni di cui al Capo V del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 (Regolamento regionale di contabilità), la presente relazione tecnica è esplicativa delle conseguenze finanziarie derivanti dalla proposta di legge in oggetto.

Con la presente legge sono dettate disposizioni di settore per disciplinare il sistema regionale del cinema e dell’audiovisivo, in sostituzione, in particolar modo, di quanto precedentemente previsto ai sensi della legge regionale 13 aprile 2012, n. 2 (Interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell’audiovisivo). L’intendimento del legislatore regionale è di razionalizzare, semplificare e rendere efficiente l’azione amministrativa della Regione in materia, tenuto conto anche della legge 14 novembre 2016, n. 220 “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo”, che detta i principi fondamentali dell’intervento pubblico a sostegno del cinema e dell’audiovisivo.

Per quel che concerne i profili di impatto finanziario delle norme contenute nella proposta di legge, all’interno dell’articolo 2 sono previsti una serie di obiettivi che la Regione intende perseguire attraverso l’adozione di appositi strumenti di programmazione, quali il *Documento programmatico triennale* ed il *Piano annuale degli interventi*. Mediante tali strumenti, in particolare, la Regione provvede al finanziamento degli interventi relativi alla promozione ed alla valorizzazione della cultura cinematografica ed audiovisiva, alla promozione ed al sostegno del restauro e della digitalizzazione di opere cinematografiche e audiovisive su pellicola o altri supporti non digitali ed alla promozione dell’esercizio cinematografico, anche attraverso il superamento delle barriere architettoniche e sensoriali, di potenziamento degli spazi e strumenti destinati all’accoglienza del pubblico.

In specie, tenuto conto anche delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 15, le risorse regionali utilizzate a copertura degli interventi predetti sono derivanti per lo più da autorizzazioni di spesa relative ad altre leggi regionali, quali la l.r. n. 2/2012 e la l.r. n. 18/2003, abrogate ai sensi dell’articolo 16 della proposta di legge, ad eccezione dei casi espressamente previsti, in cui si provvede al prelevamento dal fondo speciale di parte corrente, ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 118/2011 e dell’articolo 23 del r.r. n. 26/2017.

Lo stesso dicasi anche nel caso delle partecipazioni della Regione Lazio alla Fondazione Film Commission di Roma e del Lazio e alla Fondazione Cinema per Roma di cui all’articolo 7 della proposta di legge e degli interventi relativi al sostegno alla produzione di opere cinematografiche e audiovisive, di cui all’articolo 8 della proposta di legge, alla cui copertura si provvede, per la quasi totalità, mediante le risorse già destinate al finanziamento della l.r. n. 2/2012 e della l.r. n. 8/2008.

Pertanto, sulla base dei dati forniti dalla struttura regionale competente, e tenuto conto del Documento Programmatico Triennale 2018-2020 e dei Programmi Operativi Annuali del Cinema e dell’Audiovisivo 2018, 2019 e 2020 (rispettivamente D.GG.RR. n. 611/2017, n. 440/2018, come modificata dalla D.G.R. n. 199/2019 ed attuata dalla D.G.R. n. 416/2019, e DEC n. 33/2019), gli stanziamenti previsti nella norma finanziaria, che operano quale limite massimo di autorizzazione di spesa, ai sensi dell’articolo 36, comma 1, del r.r. n. 26/2017,

corrispondono in buona parte alle risorse regionali già impegnate/bollinate sul bilancio regionale in riferimento a leggi di spesa per le quali è prevista l'abrogazione ai sensi dell'articolo 16, ovvero derivano dal prelevamento dal fondo speciale di parte corrente.

Di seguito, si riporta il dettaglio delle coperture finanziarie previste all'articolo 14, comma 1, della proposta di legge, a valere sulle risorse regionali del bilancio regionale:

a) per gli interventi diretti al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, relativi alla promozione ed alla valorizzazione della cultura cinematografica ed audiovisiva:

<i>M e P</i>	<i>titolo spesa</i>	<i>cap. spesa</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>totale</i>
05.02	1	G11900; G11902; G11903; G11904	€ 584.365,00	€ 850.000,00	€ 1.434.365,00
<i>Fonte finanziamento (risorse regionali)</i>			<i>Ex l.r. n. 2/2012</i>	<i>Ex l.r. n. 2/2012</i>	
<i>totale</i>			€ 584.365,00	€ 850.000,00	€ 1.434.365,00

b) per gli interventi diretti al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, relativi alla promozione ed al sostegno del restauro e della digitalizzazione di opere cinematografiche e audiovisive su pellicola o altri supporti non digitali:

<i>M e P</i>	<i>titolo spesa</i>	<i>cap. spesa</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>totale</i>
05.02	1	G11903	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 300.000,00
<i>Fonte finanziamento (risorse regionali)</i>			<i>Ex l.r. n. 2/2012</i>	<i>Ex l.r. n. 2/2012</i>	
<i>totale</i>			€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 300.000,00

c) per gli interventi diretti al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, relativi alla promozione dell'esercizio cinematografico:

<i>M e P</i>	<i>titolo spesa</i>	<i>cap. spesa</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>totale</i>
05.02	1	G11900	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 600.000,00
<i>Fonte finanziamento (risorse regionali)</i>			<i>Ex l.r. n. 2/2012</i>	<i>Ex l.r. n. 2/2012 per 150 mila; Fondo speciale di parte corrente – cap. T27501, per 150 mila</i>	
<i>totale</i>			€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 600.000,00

d) per gli interventi diretti al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, relativi alla promozione dell'esercizio cinematografico anche attraverso il superamento delle barriere architettoniche e sensoriali, di potenziamento degli spazi e strumenti destinati all'accoglienza del pubblico:

<i>M e P</i>	<i>titolo spesa</i>	<i>cap. spesa</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>totale</i>
05.02	1	G13515	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 1.000.000,00
<i>Fonte finanziamento (risorse regionali)</i>			<i>Ex l.r. n. 18/2003</i>	<i>Fondo speciale di parte corrente – cap. T27501</i>	
<i>totale</i>			€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 1.000.000,00

e) per gli interventi di cui all'articolo 7, commi da 1 a 3, relativi alla partecipazione della Regione Lazio alla "Fondazione Film Commission di Roma e del Lazio":

<i>M e P</i>	<i>titolo spesa</i>	<i>cap. spesa</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>totale</i>
05.02	1	G11901	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ 1.600.000,00
<i>Fonte finanziamento (risorse regionali)</i>			<i>Ex l.r. n. 2/2012</i>	<i>Ex l.r. n. 2/2012 per 737 mila; Fondo speciale di parte corrente – cap. T27501, per 63 mila</i>	
<i>totale</i>			€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ 1.600.000,00

f) per gli interventi di cui all'articolo 7, commi da 4 a 6, relativi alla partecipazione della Regione Lazio alla "Fondazione Cinema per Roma":

<i>M e P</i>	<i>titolo spesa</i>	<i>cap. spesa</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>totale</i>
05.02	1	G11901	€ 793.000,00	€ 793.000,00	€ 1.586.000,00
<i>Fonte finanziamento (risorse regionali)</i>			<i>Ex l.r. n. 8/2008</i>	<i>Ex l.r. n. 8/2008</i>	
<i>totale</i>			€ 793.000,00	€ 793.000,00	€ 1.586.000,00

g) per gli interventi di cui all'articolo 8, relativi al sostegno alla produzione di opere cinematografiche e audiovisive:

<i>M e P</i>	<i>titolo spesa</i>	<i>cap. spesa</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>totale</i>
05.02	2	G12522	€ 9.000.000,00	€ 9.000.000,00	€ 18.000.000,00
<i>Fonte finanziamento (risorse regionali)</i>			<i>Ex l.r. n. 2/2012</i>	<i>Ex l.r. n. 2/2012</i>	
<i>totale</i>			€ 9.000.000,00	€ 9.000.000,00	€ 18.000.000,00

Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, si prevede il concorso delle risorse provenienti dai fondi comunitari per quel che concerne gli interventi in conto capitale di cui all'articolo 8 della proposta di legge, in aggiunta alle risorse regionali previste nell'ambito della precedente lettera g). Nello specifico i capitoli di spesa interessati

sono i seguenti, rispetto ai quali sono riportati gli impegni di spesa (o le prenotazioni) già assunti sul bilancio regionale:

<i>M e P</i>	<i>titolo spesa</i>	<i>capitolo</i>	<i>n. impegno</i>	<i>Importo</i>	<i>totale</i>
05.03	2	A42122	16796/2019	€ 487.039,19	€ 12.648.593,41 (2019)
		A42123	16803/2019	€ 340.927,44	
		A42124	16809/2019	€ 146.111,77	
		A42122	16797/2019	€ 1.127.369,98	
		A42123	16803/2019	€ 414.245,45	
		A42122	16800/2019	€ 2.397.984,54	
		A42123	16804/2019	€ 1.678.589,18	
		A42124	16813/2019	€ 697.442,25	
		A42124	16811/2019	€ 333.026,72	
		A42122	28150/2019	€ 2.499.365,31	
		A42123	28155/2019	€ 1.749.555,28	
		A42124	28157/2019	€ 776.936,30	
		A42122	28150/2020	€ 820.558,20	
		A42123	28155/2020	€ 574.390,34	
		A42124	28157/2020	€ 246.167,45	
		A42122	16801/2019	€ 500.000,00	€ 4.309.454,97 (2019)
		A42123	16807/2019	€ 350.000,00	
		A42124	16814/2019	€ 150.000,00	
		A42122	39405/2019	€ 154.727,48	
		A42123	39406/2019	€ 108.309,24	
		A42124	39407/2019	€ 46.418,25	
		A42122	28151/2019	€ 1.500.000,00	
		A42123	28156/2019	€ 1.050.000,00	
		A42124	28159/2019	€ 450.000,00	
		A42122	28151/2020	€ 3.000.000,00	€ 6.000.000,00 (2020)
		A42123	28156/2020	€ 2.100.000,00	
		A42124	28159/2020	€ 900.000,00	
Totale complessivo 2019					€ 16.958.048,38
Totale complessivo 2020					€ 7.641.115,99

Pertanto, se i commi 1 e 2 dell'articolo 14 stabiliscono la copertura finanziaria degli interventi della proposta di legge, tenuto conto, in particolare, dei documenti di programmazione in materia approvati ai sensi della normativa vigente, al comma 3 si dispone l'istituzione di due appositi fondi nel programma 02 della missione 05 (di parte corrente ed in conto capitale), al fine di garantire la copertura degli oneri

finanziari derivanti dal documento programmatico triennale 2021-2023 e dal piano annuale 2021 di cui agli articoli 9 e 10 della proposta legge.

Nel rispetto dell'articolo 38 del d.lgs. n. 118/2011, nonché del paragrafo n. 7 del principio della programmazione di cui all'Allegato n. 4/1 al decreto legislativo predetto, l'autorizzazione di spesa dei nuovi fondi è stabilita ai sensi della legge di stabilità regionale 2020 e realizzata nell'ambito del bilancio regionale 2020-2022, tenuto conto delle risultanze derivanti dal monitoraggio degli interventi previsti dalla proposta di legge. Conseguentemente, nei nuovi documenti di programmazione, sulla base del perimetro finanziario definito con la prossima legge di stabilità ed il prossimo bilancio regionale, saranno indicati gli interventi da realizzare a valere sul triennio predetto, in virtù dei quali saranno assunti i relativi provvedimenti di spesa. Infine, lo stanziamento dei nuovi fondi, alimentato anche dalle eventuali risorse del bilancio regionale ancora disponibili sui programmi di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 14 opera quale limite massimo di autorizzazione di spesa, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del r.r. n. 26/2017.

Oltre alla norma finanziaria, per quel che concerne i profili di impatto finanziario della presente legge, si evidenziano gli articoli 5 e 6, laddove si prevede la non onerosità per il bilancio regionale relativamente all'attribuzione di funzioni alla Città metropolitana di Roma capitale ed alle province, ai sensi dell'articolo 7, comma 7, della l.r. n. 17/2015 e dell'articolo 1, comma 44, lettere c) ed f), della legge n. 56/2014, ed a Roma capitale ed ai comuni.

In virtù di quanto fin qui rappresentato, la spesa complessiva è così suddivisa:

<i>natura del finanziamento</i>	<i>tipologia spesa</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>totale complessivo</i>
Bilancio regionale	Spesa corrente	€ 3.127.365,00	€ 3.393.000,00	€ 6.520.365,00
	Spesa in conto capitale	€ 9.000.000,00	€ 9.000.000,00	€ 18.000.000,00
totale		€ 12.127.365,00	€ 12.393.000,00	€ 24.520.365,00
Risorse comunitarie	Spese in conto capitale	€ 16.958.048,38	€ 7.641.115,99	€ 24.599.164,37
totale		€ 16.958.048,38	€ 7.641.115,99	€ 24.599.164,37

Infine, vista la natura non obbligatoria e non continuativa della spesa autorizzata, che non impegna la Regione per gli esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio regionale 2019-2021, non è stato necessario introdurre in questa sede alcuna clausola di salvaguardia.

Il Direttore della Direzione regionale
"Bilancio, governo societario, demanio e patrimonio"
DOTT. MARCO MARAFINI